



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>134</b>	<b>21/04/2021</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D.Lgs. 152/2006, art 29 octies, comma 3, lett. b) e 29 nonies. Riesame con valenza di rinnovo, modifiche non sostanziali e aggiornamento per cambio Legale Rappresentante e Gestore per l'impianto con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/04/2010 e successivi.***

***Societa' FEGER di Ferraioli Gerardo S.p.A con sede legale e installazione ubicata nel Comune di Angri (SA), via Nazionale n. 236, attivita' IPPC codice 6.4.b.2 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO:**

CHE la Società FEGER di Ferraioli Gerardo S.p.A, con sede legale e installazione ubicata nel Comune di Anagni (SA), via Nazionale n. 236, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/04/2010 ai sensi del D.Lgs.152/06 e successivo Decreto Dirigenziale n. 219 del 23/10/2018 di Presa d'Atto cambio Gestore, per l'attività IPPC codice 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)" e dell'attività IPPC codice 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;

CHE con nota del 14/11/2019 prot. 689230 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha comunicato l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del comma 5 dell'art. 29 octies comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione necessaria;

CHE in data 16/03/2020 prot. 164514 la Società FEGER di Ferraioli Gerardo S.p.A ha presentato istanza di Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'impianto, ai sensi degli artt. 29 octies c. 3 e 29 nonies del D.Lgs.152/06, al Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/04/2010 e successivi. La modifica non sostanziale consiste:

- nell'annessione al sito IPPC di un'area collaterale scoperta impermeabilizzata, con impianti tecnicamente connessi, ai sensi dell'art.5, comma 1 lett. i-quater) del D.Lgs. 152/06;
- nell'annessione al sito IPPC di un capannone/deposito ed una palazzina uffici;
- nella riduzione dei punti di emissione idrica già autorizzati, per accorpamento di due scarichi di acque meteoriche;

CHE la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 25/03/2020 prot. 172298 ha comunicato l'avvio del procedimento e successivamente con nota del 26/05/2020 prot. 248004 ha indetto e convocata, per il giorno 23 giugno 2020 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14, 14-bis c.7, 14-ter e 14-quater, Legge 241/90 per il Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/04/2010 alla Società FEGER di Ferraioli Gerardo S.p.A;

CHE in data 26 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito web della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno l'avviso ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/06;

CHE al termine di trenta giorni previsti per la consultazione del progetto, ai sensi dell'art. 29 quater comma 4 del D.Lgs. 152/06 non sono pervenute osservazioni;

**PRESO ATTO:**

CHE in data 23 giugno 2020 si è tenuta presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, conclusasi con il rinvio al 22/07/2020 a seguito delle richieste di integrazioni dell'ARPAC Dipartimento di Salerno espressa con nota del 22/06/2020 prot. 3117, acquisita in pari data al prot. 291710, dell'Università del Sannio espressa con rapporto tecnico-istruttorio n. 25/TER/SA, acquisito al prot. 282683 del 17/06/2020 e dell'Ufficio precedente;

CHE la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, con nota del 22/07/2020 prot. 347206, ha comunicato il rinvio al 30/09/2020 della seduta di conferenza di servizi, giusta richiesta dell'ARPAC Dipartimento di Salerno acquisita al prot. 343692 del 21/07/2020 e successivamente con nota del 05/10/2020 prot. 461780 la conferenza è stata differita al 21 ottobre;

CHE il 21 ottobre 2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi che si è conclusa con il rinvio al 21 dicembre 2020 a seguito della richiesta di integrazioni dell'Ufficio precedente, dell'Università del Sannio e dell'ARPAC. Durante la seduta il Presidente ha dato lettura della nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno prot. 11274 del 05/06/2020 acquisita al prot. 264603 di pari data, con la quale si comunica che è stato rilasciato Certificato di Prevenzione Incendi con validità fino al 01/08/2022, dell'Ente Idrico Campano prot. 14890 del 06/08/2020, acquisita al prot. 382165 del 12/08/2020, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni, della nota dell'ARPAC Dipartimento di Salerno prot. 54518 del 21/10/2020 acquisita al prot. 494914,

con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni e chiarimenti e del rapporto tecnico-istruttorio Università del Sannio n. 25/quinquies/SA, acquisito al prot. 485549 del 16/10/2020;

CHE in data 07/12/2020 prot. 584000 la Società ha perfezionato l'istanza per cambio Legale Rappresentante e Gestore, in itinere presso l'Ufficio, conferendo all'ing. \*\*\*OMISSIS\*\*\* nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* ) il \*\*\*OMISSIS\*\*\* la funzione di Gestore e la delega in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti;

CHE il 21 dicembre 2020 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi a cui hanno partecipato la Società, i rappresentanti della U.O.D. di Salerno e il rappresentante dell'Università del Sannio. Durante la seduta il Presidente ha dato lettura della nota dell'Ente Idrico Campano prot. 23638 del 07/12/2020, acquisita al prot. 586451 pari data, con la quale si esprime parere favorevole con la prescrizione di rispettare i valori limite di cui alla tabella 3, allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 colonna "scarico in acque superficiali", atteso che i tratti fognari interessati dallo scarico non sono allacciati ad un impianto di trattamento.

Il Presidente, acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano, il parere favorevole con prescrizione del Dipartimento ARPAC di Salerno reso con nota prot. 54518 del 21/10/2020 nella seduta del 21/10/2020, acquisita la valutazione favorevole dell'Università del Sannio, la valutazione favorevole dell'Ufficio procedente e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 degli enti assenti che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Comune di Angri, ASL Salerno, Provincia di Salerno), e sentita la dichiarazione della ditta in merito al DPR 151/2011 in materia antincendio, dichiara chiusi i lavori della conferenza di servizi con votazione unanime ed immediata esecutività con approvazione del riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali e aggiornamento per cambio gestore dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/04/2010 per l'attività IPPC 6.4.b.2 alla Società FEGER di Gerardo Ferraioli Spa con sede legale ed installazione in Angri (SA) Via Nazionale n. 236.

Il decreto autorizzativo resta subordinato all'acquisizione dell'intera documentazione riformulata in merito alla prescrizione dei valori limite degli scarichi idrici colonna "Acque superficiali";

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli altri Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale avvenuta con nota prot. 610019 del 21/12/2020;

CHE in data 25/01/2021 prot. 38362 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta, riformulata con la previsione del rispetto dei valori limite degli scarichi idrici in acque superficiali, di cui alla Parte III, Allegato 5, Tabella 3;

CHE in data 13/04/2021 prot. 196470, è pervenuta la nota della Società FEGER S.p.A. con la quale ribadisce, come già riportato in Relazione Tecnica, che l'istanza di riesame con valenza di rinnovo prevede unicamente il codice IPPC 6.4.b.2, con esclusione dell'attività codice IPPC 1.1, precedentemente autorizzata, in quanto la centrale termica è composta da cinque generatori di vapore, aventi potenza termica nominale che va dai 6,71 MW ai 13,95 MW, tutti inferiori ai 15 MW previsti dalla Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/1442 della Commissione Europea del 31 luglio 2017 per il calcolo della somma della potenza termica nominale;

RILEVATO che a seguito dell'intervenuta Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/1442 della Commissione Europea del 31 luglio 2017 che ha stabilito le BAT Conclusion per i grandi impianti di combustione rientranti nell'attività IPPC 1.1, fornendo altresì indicazioni per la modalità di calcolo della potenza termica nominale, fermo restando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/01/2021 che ha annullato la Decisione sulle BAT per i grandi impianti di combustione, mantenendo validi gli effetti della decisione annullata per un periodo transitorio, la Società ha chiarito di escludere la centrale termica aziendale dalle installazioni comprese nella predetta categoria IPPC 1.1;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e ss.mm. e ii, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- il D.M. 58 del 06.03.2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo-bis della parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, confermate dalla D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la L. 241/1990

*CONSIDERATO che dalla responsabile pos. di staff dott.ssa Giuseppina Sessa e dal responsabile della posizione organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,*

*nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e di assenza di conflitto d'interessi per il presente provvedimento, espressa con nota del 17/02/2021 prot. 88834*

*Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:*

## DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 29 octies c. 3 e 29 nonies del D.Lgs.152/06, alla Società FEGER di Ferraioli Gerardo S.p.A, con sede legale e installazione ubicata nel Comune di Angri (SA), via Nazionale n. 236, il Riesame con valenza di rinnovo, modifiche non sostanziali e aggiornamento per cambio Gestore nella persona dell'ing. \*\*\*OMISSIS\*\*\* nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* (\*\*\*)OMI) il \*\*\*OMISSIS\*\*\* dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/04/2010 per l'attività IPPC 6.4.b.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Trattamento e trasformazione materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno", **con una capacità massima degli impianti pari a 1.927,44 Mg/gg.;**
2. di prendere atto che a seguito dell'intervenuta Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/1442 della Commissione Europea del 31 luglio 2017 che ha stabilito le BAT Conclusion per i grandi impianti di combustione rientranti nell'attività IPPC 1.1, fornendo altresì indicazioni per la modalità di calcolo della potenza termica nominale, fermo restando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/01/2021, la Società ha chiarito di escludere la centrale termica aziendale dalle installazioni comprese nella predetta categoria IPPC 1.1;
3. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati:
  - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 38362 del 25/01/2021);
  - Allegato 2: Applicazioni delle BAT ((prot. 38362 del 25/01/2021);
  - Allegato 3: Emissioni in Atmosfera - Scheda L (38362 del 25/01/2021) con prescrizioni;
  - Allegato 4: Scarichi idrici (scheda H) (prot. 196470 del 13/04/2021) con prescrizioni ;
4. di stabilire che ai sensi dell'art. 29 octies, c.3 lett.b) del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame trascorsi dieci anni dal rilascio del presente provvedimento;
5. di stabilire ai sensi del comma 6 bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2024 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2026 per il suolo;
6. di stabilire che, per quanto attiene gli scarichi idrici, per tutti i quattro punti finali di scarico (PF1, PF2, PF3 e PF4) la Società è tenuta ad osservare i limiti di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 colonna "Scarico in acque superficiali", atteso che i tratti di rete fognaria interessati dallo scarico non sono allacciati ad un impianto di trattamento;
7. di confermare a scopo precauzionale il campionatore automatico dei reflui depurati e il misuratore della portata scaricata;
8. di prescrivere che la Società trasmetta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, all'Ente Idrico Campano, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e al Comune di Angri entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la documentazione relativa all'adeguamento dell'impianto di depurazione per garantire il rispetto dei valori limite per lo scarico in acque superficiali;
9. di evidenziare che ai sensi del comma 5 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore, sulla base delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale;
10. di stabilire che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovrà avvenire con le modalità e tempistica, previste dall'art. 185, bis del D.Lgs. 152/2006;

- 11.** di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;
- 12.** di stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi;
- 13.** di stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021:
  - entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
- 14.** di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
  - ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
  - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
  - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 15.** di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, metereologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore.  
Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;
- 16.** di vincolare l'A.I.A., per quanto non previsto nei singoli allegati progettuali e nel presente decreto, al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 17.** di precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- 18.** di stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;
- 19.** di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 20.** che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 21.** di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Società FEGER di Gerardo Ferraioli S.p.A., nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Angri, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, all'Ente Idrico Campano, Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, all'Università del Sannio e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

- 22.** di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 23.** di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonello Barretta